



# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

**VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183**

**VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;**

**VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;**

**VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;**

**RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Friuli Venezia Giulia un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;**

**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia convengono quanto segue:**


- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 5.303.147,82 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 5.303.147,82 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).



2


- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



14 FEB. 2013

**L'Assessore al lavoro, formazione,  
commercio e pari opportunità  
della Regione Friuli Venezia Giulia  
Angela Brandi**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE LAZIO**

**VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183**

**VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;**

**VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;**

**VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;**

**RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Lazio un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;**


**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 38.553.597,73 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Lazio.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Lazio – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 38.553.597,73 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).



- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Lazio, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**




14 FEB. 2013

**L'Assessore alle politiche per il lavoro,  
formazione professionale istruzione  
e diritto allo studio  
della Regione Lazio  
Mariella Zezza**



**Direttrice della Direzione Regionale  
Politiche per il Lavoro e Sistemi per  
l'Orientamento e la Formazione  
Avv. Elisabetta Longo**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE LIGURIA

**VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183**

**VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;**

**VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;**

**VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;**

**RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Liguria un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;**


**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Liguria convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 9.106.534,02 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Liguria.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Liguria – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 9.106.534,02 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).




- 9) **Il Ministero mette a disposizione della Regione Liguria, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.**

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



14 FEB. 2013

**L'Assessore alle politiche attive del lavoro  
e dell'occupazione della Regione Liguria  
Giovanni Enrico Vesco**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE LOMBARDIA

**VISTO** l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

**VISTO** l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;


**VISTA** l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

**VISTO** il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

**RITENUTO**, pertanto, di stipulare con la Regione Lombardia un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lombardia convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 87.299.060,25 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Lombardia.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Lombardia – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 87.299.060,25 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).





- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Lombardia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



14 FEB. 2013

**L'Assessore all'Occupazione e politiche del lavoro,  
istruzione, formazione e cultura della Regione Lombardia  
Valentina Aprea**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE MARCHE**

**VISTO** l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

**VISTO** l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

**VISTA** l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

**VISTO** il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

**RITENUTO**, pertanto, di stipulare con la Regione Marche un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;


**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Marche convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 15.190.503,65 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Marche.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Marche – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 15.190.503,65 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).




- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Marche, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



19 FEB. 2013

**L'Assessore al lavoro  
della Regione Marche  
Marco Luchetti**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PIEMONTE

**VISTO** l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

**VISTO** l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

**VISTA** l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;


**VISTO** il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

**RITENUTO**, pertanto, di stipulare con la Regione Piemonte un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte convengono quanto segue:**



- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 40.496.281,58 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Piemonte.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Piemonte – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 40.496.281,58 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).




- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Piemonte, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



14 FEB. 2013

**L'Assessore al lavoro e formazione  
professionale della Regione Piemonte  
Claudia Porchietto**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE MOLISE

**VISTO** l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

**VISTO** l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;


**VISTA** l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

**VISTO** il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

**RITENUTO**, pertanto, di stipulare con la Regione Molise un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Molise convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 4.930.998,87 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Molise.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Direzione Regionale del Ministero del lavoro, la quale procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni della Direzione Regionale del lavoro, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 4.930.998,87 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).



- 9) **Il Ministero mette a disposizione della Regione Molise, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.**

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



26 FEB. 2013

**Il Presidente della Regione Molise  
Angelo Michele Iorio**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

**VISTO** l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

**VISTO** l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;



**VISTA** l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

**VISTO** il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

**RITENUTO**, pertanto, di stipulare con la Provincia autonoma di Bolzano un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;


**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Provincia autonoma di Bolzano convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 336.259,98 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Provincia autonoma d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Provincia autonoma di Bolzano – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni provinciali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Provincia autonoma.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede provinciale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Provincia autonoma.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Provincia autonoma e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Provincia medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Provincia autonoma e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 336.259,98 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).




- 9) Il Ministero mette a disposizione della Provincia autonoma di Bolzano, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



20 FEB. 2013

**L'Assessore al lavoro  
della Provincia autonoma di Bolzano  
Roberto Bizzo**







# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183**

**VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;**


**VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;**

**VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;**

**RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Provincia autonoma di Trento un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;**

**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Provincia autonoma di Trento convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 1.202.790,91 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Provincia autonoma di Trento.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Provincia autonoma d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Provincia autonoma di Trento – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni provinciali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Provincia autonoma.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede provinciale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Provincia autonoma.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Provincia autonoma e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Provincia medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Provincia autonoma e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 1.202.790,91 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).



- 9) Il Ministero mette a disposizione della Provincia autonoma di Trento, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



174 FEB. 2013

**Il Presidente della Provincia  
autonoma di Trento  
Alberto Pacher**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PUGLIA**

**VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183**

**VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;**

**VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;**

**VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;**

**RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Puglia un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;**

**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 61.853.298,03 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Puglia.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Puglia – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 61.853.298,03 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).




- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Puglia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



14 FEB. 2013

**L'Assessore al welfare-lavoro  
della Regione Puglia  
Elena Gentile**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE ABRUZZO**

**VISTO** l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

**VISTO** l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;


**VISTA** l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

**VISTO** il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

**RITENUTO**, pertanto, di stipulare con la Regione Abruzzo un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo convengono quanto segue:


- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 14.560.283,61 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Abruzzo.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Abruzzo - Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 14.560.283,61 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).






- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Abruzzo, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



14 FEB. 2013

**L'Assessore alle politiche attive del lavoro,  
formazione ed istruzione  
della Regione Abruzzo  
Paolo Gatti**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE BASILICATA**

**VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183**

**VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;**


**VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;**

**VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;**

**RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Basilicata un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;**

**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Basilicata convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 5.882.656,93 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Basilicata.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Basilicata – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 5.882.656,93 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).




- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Basilicata, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



14 FEB. 2013

**L'Assessore alla formazione, lavoro,  
cultura e sport della Regione Basilicata  
Vincenzo Edoardo Viti**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Campania un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;


Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Campania convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 33.925.687,21 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Campania.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Campania – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 33.925.687,21 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).




- 9) **Il Ministero mette a disposizione della Regione Campania, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.**

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



14 FEB. 2013

**L'Assessore al lavoro,  
formazione e orientamento professionale  
della Regione Campania  
Severino Nappi**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE SARDEGNA**

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Sardegna un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Sardegna convengono quanto segue:




- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 30.325.846,42 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Sardegna.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Sardegna – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 30.325.846,42 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).




- 9) **Il Ministero mette a disposizione della Regione Sardegna, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.**

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



14 FEB. 2013

**L'Assessore al lavoro, formazione  
professionale, cooperazione  
e sicurezza della Regione Sardegna  
Antonello Liori**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE SICILIANA

**VISTO** l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

**VISTO** l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

**VISTA** l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

**VISTO** il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

**RITENUTO**, pertanto, di stipulare con la Regione Siciliana un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Siciliana convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 21.344.458,35 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Siciliana.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Siciliana – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 21.344.458,35 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).



- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Siciliana, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



**L'Assessore alla famiglia,  
politiche sociali e lavoro  
della Regione Siciliana  
Ester Bonafede**



Roma 15.2.2013.





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE TOSCANA**

**VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183**

**VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;**


**VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;**

**VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;**

**RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Toscana un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;**


**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 33.332.743,32 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Toscana.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Toscana - Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 33.332.743,32 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).




9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Toscana, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



14 FEB. 2013

**L'Assessore al lavoro e formazione  
della Regione Toscana  
Gianfranco Simoncini**







# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE UMBRIA

**VISTO** l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

**VISTO** l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

**VISTA** l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

**VISTO** il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

**RITENUTO**, pertanto, di stipulare con la Regione Umbria un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;


**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Umbria convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 11.032.688,05 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Umbria.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Umbria – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 11.032.688,05 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).




- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Umbria, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



**14 FEB. 2013**

**L'Assessore al lavoro  
della Regione Umbria  
Vincenzo Riommi**





# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE VENETO

**VISTO** l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

**VISTO** l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

**VISTA** l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

**VISTO** il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;


**RITENUTO**, pertanto, di stipulare con la Regione Veneto un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

**Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Veneto convengono quanto segue:**

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati € 38.234.097,58 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Veneto.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Veneto – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 38.234.097,58 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).

- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Veneto, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Elsa Fornero**



26 FEB. 2013

**L'Assessore all'istruzione, formazione  
e lavoro della Regione Veneto  
Elena Donazzan**

